

**Collegio di Garanzia dello Sport – Sez. Prima – Decisione n. 7/2021 (Ric.16/20).
L. S. /FIP**

Lista arbitri - Esclusione - Criteri di impiego e valutazione – Rilevanze tecnico/disciplinari

Il sindacato del Collegio di Garanzia non può eccedere la verifica del rispetto dei criteri e dei parametri di tipo oggettivo previsti dai regolamenti federali qualora la stessa sia in relazione all'interesse dedotto nel ricorso.

Non sono ammissibili, ai sensi del Regolamento CIA, il ricorso avverso li esiti delle valutazioni, nonché avverso la conseguente formazione delle liste di categoria con valore annuale; tale disposizione non deve interpretarsi come un divieto del rimedio giustiziale interno, quanto piuttosto come un limite al sindacato di merito del giudice federale.

In particolare, in relazione all'attività del "Responsabile degli Arbitri" deve aversi riguardo a quanto stabilito dai "Criteri di impiego e valutazione" i quali stabiliscono, che il Responsabile dell'Organo Tecnico, "in presenza di particolare rilevanza tecnico- disciplinare, potrà anche visionare in video le gare ove non sia stato designato l'Osservatore".

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia CONI, con la decisione in esame, rigettava il ricorso n.16/20 proposto dal tesserato CIA L.S. contro la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP). La vicenda, trae origine dalla delibera del Comitato Italiano Arbitri FIP, contenuta nel C.U. n. 1829 del 28 giugno 2019, Presidenza n. 26, Delibera n. 72/2019, avente ad oggetto la formazione delle liste arbitrali per la stagione sportiva 2019/2020 del campionato di Serie A2 maschile e A1 femminile con la quale è stata comunicata l'esclusione del ricorrente L.S. dalla lista annuale degli arbitri di Serie A2 e la sua conseguente qualificazione come "fuori quadro".

Dopo aver esperito i primi due gradi di giudizio al Tribunale Federale e alla Corte d'Appello Federale, L.S. ricorreva al Collegio di Garanzia del CONI, al fine di ottenere l'annullamento e/o la revoca della decisione pronunciata dalla Corte d'Appello Federale della FIP e, per l'effetto, di dichiarare ammissibile il ricorso presentato e di rinviare al Giudice di primo grado per la valutazione nel merito.

Il Collegio, dopo aver esaminato le eccezioni pregiudiziali relative ai limiti di competenza dello stesso ed alla presunta violazione del diritto di difesa, respingeva il ricorso proposto da

L.S. ritenendo infondata l'eccezione relativa alla erronea applicazione dell'art. 2 b) dei “*Criteri di impiego e valutazione*” effettuata, secondo il ricorrente, *ex post* e con l'assenza di preventiva designazione dell'Osservatore in quanto non pubblicata prima della gara.

Ed invero, i “*Criteri di Impiego e valutazione*”, così come enunciato dal Collegio di Garanzia nella decisione in oggetto, permettono al Responsabile dell'Organo Tecnico anche di esaminare *ex post* mediante video, le gare in cui non è stato designato l'Osservatore qualora si presentino particolari rilevanze “*tecnico-disciplinari*”.

La norma, pertanto, consente al Responsabile dell'Organo Tecnico, la possibilità di procedere all'esaminazione degli arbitri in video con una valutazione effettuata *ex post* attesa la presenza delle rilevanze di cui sopra. La natura di tali rilevanze non è suscettibile di alcuna valutazione da parte del Collegio anche in relazione alla presunta irregolarità nella fase di designazione ed effettiva presenza dell'Osservatore. Ne consegue che le valutazioni effettuate *ex post* mediante video risultino perfettamente valide ed utilizzabili.

**(a cura del dott. Fernando Rizzi, praticante avvocato del Foro di Reggio Calabria;
fernandorizzi5588@gmail.com; Coordinamento Calabria)**